

DIRITTO COMMERCIALE

Diritto commerciale: significato convenzionale attribuito ad alcuni articoli del 5° libro del c.c. (intitolato al lavoro). Non esiste un gruppo di norme autonomo che possa essere definito come “diritto commerciale”.

In altri paesi:

- In Francia c'è un codice civile e un codice di commercio;
- In paesi del Common law ci sono pezzi del codice di commercio codificati.

L'origine del diritto commerciale è privatistica: regole che si erano dati i produttori, gli artigiani, i commercianti, che nel medioevo si erano organizzati in gruppi (**corporazioni**), secondo criteri merceologici (relativi all'attività svolta).

Effetti delle corporazioni:

- Limitazioni di accesso al mercato (potevi svolgere l'attività da lanaiolo solamente se eri iscritto alla corporazione dei lanaioli).
- L'iscritto alla corporazione doveva rispettare le regole della categoria: plurime discipline settoriali per ciascuna categoria merceologica che riguardavano accesso e funzionamento della categoria.

In quel periodo nacquero anche la disciplina dell'insolvenza, quella del fallimento...che prevedevano l'espulsione dal mercato del commerciante andato male attraverso la **bancarotta** (rottura pubblica del banco/salvadanaio dell'imprenditore; distribuzione ai creditori pro-quota di quello che si ricavava).

Questa produzione di norme privatistiche si è diffusa negli anni fino a che gli Stati sono arrivati a recepire con proprie norme la summa (l'essenza) delle regole privatistiche date dagli aderenti alle corporazioni.

La creazione della **società di capitali (spa)** è anch'essa frutto di intuizioni privatistiche: dopo la scoperta dell'America i traffici con il nuovo mondo avvenivano via mare, con una serie di rischi (necessità di grossi capitali per una nave, rischi di naufragio, rischi di emergenze sanitarie a bordo, rischi di incognite nel nuovo mondo...)

Fu uno sconvolgimento del mondo rispetto al piccolo traffico medioevale.

Sorse la compagnia olandese delle indie orientali: chiedeva allo stato olandese un riconoscimento pubblico come soggetto di diritto; chiedeva l'incorporazione da parte dello stato di questo soggetto (VOC).

Ovvero chiedeva l'attribuzione alla compagnia della personalità giuridica, la piena autonomia patrimoniale, per tutta la durata della compagnia (21 anni).

L'intuizione privatistica aveva portato al riconoscimento da parte dello stato di un **nuovo soggetto giuridico (società di capitali)**, compagnia olandese delle indie orientali), **diverso dai soci**.

Si passava dalla responsabilità illimitata dell'imprenditore alla responsabilità limitata al patrimonio attribuito a un nuovo soggetto giuridico.

Questo significava che questo nuovo soggetto giuridico rispondeva dei debiti esclusivamente con il proprio patrimonio, che era liberamente determinato dai soci.

La persona giuridica su cui ci basiamo ancora oggi è stata inventata nel '600.

Nozione odierna di società: art.2247 c.c.

Oggi passo avanti: possibilità di costituire società con un socio solo, unipersonali, concetto che contrasta con l'articolo 2247.

Oggi l'imprenditore individuale può costituire una società unipersonale, così facendo può ripartire il rischio di impresa, allocando all'impresa unipersonale le risorse che egli ritiene.

Ciò è utile per chi vuole svolgere attività di impresa.

La produzione normativa privata è stata sempre di più recepita nella normativa statale.

In Italia abbiamo avuto per anni (prima 1865, poi 1882) un **codice di commercio** che si contrapponeva al codice civile.

Al tempo avevamo i **contratti commerciali** (stipulati tra imprenditori) la cui disciplina era diversa rispetto ai contratti civili (stipulati tra persone non imprenditori).

Questo fino all'approvazione nel 1942 del nuovo codice civile, che ha unificato in un unico codice la disciplina civile e quella commerciale.

Nel codice del 1942 abbiamo la "commercializzazione del diritto privato": esisteva la vendita tra privati e la vendita commerciale;

L'unico contratto previsto e disciplinato adesso viene disciplinato secondo le regole dell'allora diritto commerciale.

La differenza tra contratto commerciale e contratto civile consisteva nell'adottare regole giuridiche che semplificano il traffico economico, quindi il trasferimento di beni.

Attualmente i beni mobili non registrati si trasferiscono mediante la consegna del bene (la semplificazione dei traffici giuridici è stata preferita dal legislatore rispetto alla tutela del vecchio proprietario derubato).

Tutto il diritto commerciale è contenuto nel c.c.?

No, abbiamo due capisaldi: la **Costituzione** è la legge fondamentale, dà i principi ai quali si devono ispirare tutte le leggi (**principio della libertà di iniziativa economica e privata** Art.41, **principio del riconoscimento della proprietà privata** Art.42).

Limiti art.41: non può svolgersi iniziativa economica privata in contrasto con l'interesse generale;

Limiti art.42: la proprietà privata deve avere una sua funzione sociale.

PS. Nel '42 c'era ancora la suddivisione del lavoro sulla base delle corporazioni. Suddivisione a livello merceologico di tutti coloro che operavano in un settore (datori e prestatori di lavoro). **Dopo il 42** il sistema corporativo scompare e **nasce la grande attuale divisione tra datori di lavoro e sindacati**

Oltre alle norme del codice civile nel tempo sono state introdotte, attraverso leggi speciali, una serie di regole (**normativa aggiuntiva**) che hanno disciplinato vari settori del diritto commerciale:

- **la creazione di un mercato di borsa, nel 1974 la CONSOB, autorità indipendente che controlla la borsa;** a partire dal 1974 c'è stata l'introduzione della disciplina relativa alle società quotate in borsa a tutela degli investitori;
- **legge Draghi 1998;** Draghi direttore generale del ministero del tesoro, fece il TUF, che ancora oggi **disciplina il mercato di coloro che raccolgono denaro tra il pubblico e operano sul mercato dei capitali.**

Accanto al codice civile abbiamo una serie di leggi speciali aggiuntive... anche la legge antitrust del 1990, che disciplina la concorrenza tra le imprese, è importantissima per il funzionamento dell'economia.

Cuore del diritto commerciale:

L'IMPRENDITORE

Nozione prima di tutto economica e successivamente giuridica. Prima di tutto economica poiché l'imprenditore è colui che offre sul mercato capitali, posti di lavoro e prodotti.

Rispetto all'imprenditore abbiamo coloro che offrono lavoro a fronte di un corrispettivo salariale, cioè i consumatori che domandano beni o servizi per soddisfare i propri bisogni.

L'imprenditore è dunque un intermediario tra chi offre capitale e lavoro e chi domanda beni e servizi.

Nel codice del 1882 l'imprenditore era una sottocategoria del commerciante. Nel codice civile del 42 c'è stata invece una forte inversione. L'imprenditore è ora la nozione generale.

Art. 2082: (nozione generale) è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produzione o di scambio di beni o servizi.

Ogni parola contenuta nell'art. 2082 contiene concetti fondamentali. È importante la nozione di imprenditore in quanto all'imprenditore si applicano diverse regole.

Attività economica: L'economicità di un'attività non dipende dal contenuto dell'atto ma dalla modalità in cui l'atto viene compiuto.

Es. Trasporto passeggeri: può essere un'attività economica o non esserlo. → Non lo è quando trasporto gratuitamente. Per esempio, il trasporto gratuito degli scuolabus comunali, svolge una funzione sociale di erogazione di servizio. Oppure può essere finalizzato all'ottenimento di un profitto, e in tal caso s'introducono il concetto di lucro e di pareggio di gestione.

L'attività è economica solo quando è svolta in maniera tale da prevedere a livello astratto ed organizzativo la copertura dei costi con i ricavi (Pareggio di gestione). Quando un'attività opera sul mercato, secondo un modello che almeno teoricamente copre i costi con i ricavi abbiamo un'impresa.

- Quindi è la modalità organizzativa che definisce la natura economica di un'attività, questa modalità organizzativa prevede il principio di pareggio dei costi e la presenza sul mercato.
- (Non è impresa quella che svolge l'attività gratuitamente).

Esistono imprese senza scopo di lucro, di cui la cooperativa è l'esempio principe. Si tratta di una società che offre ai soci beni e condizioni lavorative più vantaggiosi rispetto alle condizioni di mercato.

Professionale:

È un attributo dell'attività che viene svolta e non del soggetto che la svolge. È l'attività che deve essere svolta in modo professionale, ovvero in modo **stabile**, quanto meno **per un certo periodo**, in modo **abituale, ripetitivo**. Il che non vuole dire che l'attività debba essere svolta sempre, ma **può essere anche stagionale**. L'attività è professionale anche se non è l'unica dell'imprenditore, anche se quell'imprenditore fa più attività professionali ognuna nel suo genere, non è necessaria sia unica. Infine non è necessario che questa attività sia diretta alla realizzazione di più affari ma può essere volta a una sola realizzazione (costruzione di una sola nave)

Organizzata:

Il concetto di organizzazione è andato in "crisi".

Requisito dell'organizzazione è un requisito che comprende **un'organizzazione di persone** (art. 2086) e **di mezzi** (art.2555). Secondo Campobasso **il concetto di organizzazione va mantenuto perché serve per distinguere le categorie di imprenditori**; è un tentativo di mantenerlo per poter giustificare anche il piccolo imprenditore.

L'idraulico è un imprenditore? Secondo prof è un imprenditore piccolo. Hanno un'obbligazione di risultato

Secondo prof. Esiste il professionista intellettuale e l'imprenditore. Il professionista (avvocato) ha un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Attività professionale riconosciuta:

Rispetto alla quale c'è un vincolo di accesso rispetto al suo esercizio. Ci sono attività professionali che prevedono un'iscrizione ad un albo, rispetto delle regole deontologiche e pagamento di una tariffa. Il codice dice che lo svolgimento dell'attività professionale deve consentire un decoro sociale per chi la svolge.

Ci sono poi attività professionali non riservate.

Nozione di "al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi": è imprenditore chi produce e vende o anche solo chi produce?

Chi produce per conto proprio non è imprenditore (coltivo un campo per il sostentamento della mia famiglia, faccio modellini di navi per hobby...). **È imprenditore: chi produce per il mercato, per lo scambio, per la vendita di beni o servizi.**

Quale mercato? Il primo fra tutti nel nozionismo generale è il **mercato dei consumatori**.

Però non tutti gli imprenditori si rivolgono al mercato del consumatore finale. Brembo è produttore di parti di autoveicoli, produce per il **mercato dei produttori** di autoveicoli e non di **consumatori finali**.

Anche la **cooperativa**, la cui attività di produzione è finalizzata ai soci, e quindi ad un mercato particolare costituisce un'attività di produzione o scambio di beni o servizi.

Abbiamo individuato la **nozione di imprenditore in generale**; questa ci serve per individuare i soggetti che ricadono nella disciplina dell'imprenditore.

Essere imprenditore vuole dire avere una disciplina giuridica che si applica al tuo caso.

La realtà però è un po' più complessa:

Il nostro legislatore ha dato una disciplina che si applica a tutti gli imprenditori; ha poi dato una sotto-disciplina che si applica a seconda che tu sia un piccolo imprenditore, un imprenditore commerciale non piccolo, un imprenditore agricolo. Dalla nozione generale sono derivate altre nozioni: queste sottocategorie hanno discipline giuridiche diverse.

La disciplina giuridica più completa è quella **dell'imprenditore commerciale non piccolo** (che è obbligato a iscriversi nel registro delle imprese, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, è assoggettato al fallimento).

Via via scende, è semplificata per le altre categorie di imprenditori, in particolare per il **piccolo imprenditore** e per **l'imprenditore agricolo**, che differiscono dall'imprenditore commerciale non piccolo principalmente per il fatto che **essi non falliscono** (non sono assoggettati alla disciplina del fallimento).

In più essi hanno una forma pubblicitaria (di iscrizione nel registro delle imprese) più semplice, con minori conseguenze rispetto agli obblighi che ha l'imprenditore commerciale non piccolo.

Infine, per quanto riguarda le scritture contabili (la tenuta dei libri contabili), l'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore hanno minori obblighi rispetto all'imprenditore commerciale non piccolo (civilisticamente e fiscalmente).

Art. 2195 (Imprenditori commerciali non piccoli)

(Imprenditori soggetti a registrazione) <---- rubricato come "imprenditori soggetti a registrazione".

"Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano."

Nell'articolo 2195 ci sono comprese tutte le attività imprenditoriali commerciali (industriali, di servizi) diverse da quella agricola.

Dal punto di vista merceologico sembrerebbe quindi che **un imprenditore può essere o commerciale o agricolo**. (Prima distinzione)

Categorie di imprenditori

1. Piccolo imprenditore Art. 2083: coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante, coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente sul lavoro contributivo della famiglia. Prevalenza del lavoro proprio e della sua famiglia rispetto al lavoro di terzi e anche rispetto al capitale impiegato. Il negoziante è un esempio di piccolo imprenditore.

Secondo l'art. 2083, il piccolo imprenditore non è soggetto alla procedura fallimentare. Questa, tuttavia, non è mai stata applicata dalla legge fallimentare. Nel 1942 la legge fallimentare assoggettava a fallimento gli imprenditori secondo una classificazione di imprenditori diversa da quella del codice civile.

Art. 1 della legge fallimentare 267 del 1942: individua una nozione di piccolo imprenditore diversa. L'attuale testo che individua le imprese soggette a fallimento dice **che NON sono soggetti a fallimento** gli imprenditori commerciali che però dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: (sono requisiti dimensionali che dimenticano la nozione di lavoro proprio e della famiglia)

- **Requisito patrimoniale:** tre esercizi ultimi non superino 300mila euro.
- **Conto economico:** ricavi annui non superiori ai 200mila euro.
- **Debito:** avere debiti anche non scaduti non inferiori ai 500mila euro.

=> Quindi la nozione di soggetto che non fallisce, all'interno della legge fallimentare, è totalmente differente dalla nozione prevista dall'art. 2083 che parla di piccoli imprenditori.

→ La nozione di piccolo imprenditore è importante solo in astratto perché ti consente di non fallire, ma i parametri per non fallire sono in realtà quelli sanciti dall'articolo 1 della legge fallimentare.

2. Imprenditore agricolo ha un regime agevolato, non fallisce. È soggetto a un rischio ulteriore rispetto agli altri imprenditori, ovvero il **rischio atmosferico**. La nozione dell'imprenditore della legge nel 1942 era quella di un semplice contadino che alleva il suo bestiame. Dal 2001 c'è un nuovo art., il 2135, che estende la nozione di agricoltore a **tutti coloro che svolgono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizza o possa utilizzare il**

fondo. L'attività può anche non svolgersi in un fondo agricolo. (L'allevamento di polli non richiede un fondo per esempio, come la produzione di pomodori in serra tutto l'anno). **L'art. 2135 dice che è agricola anche l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo di manipolazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dell'allevamento degli animali.** Dal 2001 rientra anche nelle attività dell'imprenditore agricolo anche l'attività agricola che fornisce beni e servizi mediante attrezzature annessi all'azienda agricola, come l'agriturismo.

IMPRESA FAMILIARE: non è disciplinata nel libro dell'impresa, ma lo troviamo nel libro primo dedicato alle persone (art 230 bis) è una attività di impresa nella quale svolgono lavoro il coniuge dell'imprenditore, parenti entro terzo grado, affini entro il secondo. Le decisioni nell'impresa familiare vengono prese per maggioranza. Se l'imprenditore titolare decidesse da sé di **chiudere l'impresa**, è un atto lecito e opponibile: quindi se i familiari si volessero opporre ma l'imprenditore ha voluto chiudere comunque, allora possono richiedere i danni.

- Parenti: sono legati da un vincolo di sangue
- Affini: sono quelli che entrano non legati a un vincolo di sangue
- Grado: lo si determina risalendo al capostipite

Art. 230 bis e art. 230 ter → introdotti con la RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA del 1975, **introduzione di norme rubricate al concetto di impresa Familiare.**

L'impresa familiare è un'impresa individuale. Prima del 1975 non c'era nessun istituto giuridico che disciplinasse i rapporti tra i membri di una famiglia. Il coniuge che lavorasse nell'impresa individuale dell'altro coniuge non aveva nessuna tutela, ma la remunerazione del coniuge era rimandata a rapporti di fatto tra loro, si creavano problemi nel caso di separazione dal coniuge.

Art. 230 bis il coniuge che lavora in modo continuativo *nella famiglia*, **ha diritto al mantenimento**, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda, in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Patologia: cessazione dell'attività di un familiare, la sua partecipazione va liquidata in denaro dall'imprenditore (titolare) oppure può essere ceduta ad altri familiari però occorre il consenso unanime di tutti i membri della famiglia appartenenti all'impresa.

Criterio di liquidazione della quota in base al valore dell'apporto del coniuge. Vale anche per la vendita a terzi dell'impresa. L'incasso della vendita va ripartito per ciascun familiare secondo l'apporto.

Art. 230 ter: con norma sintetica → **al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare** ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. **Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.** Non tutela però il figlio da parte di un'unione precedente di uno dei conviventi e anche dei figli che possono nascere dalla convivenza.

Nella definizione di imprenditore non c'è nessun riferimento al contenuto dell'attività svolta sul profilo della sua liceità.

Art. 2082 non indica i requisiti dell'attività svolta per la liceità. L'ordinamento non vuole applicare a soggetti che svolgono attività illecita/immorale (es. commercianti di schiavi) le norme protettive dell'imprenditore, come tutela dei segni distintivi, sulla cessione di azienda, come per la concorrenza sleale. **Ma le norme sul fallimento si applicano anche sull'imprenditore illecito.** Il contratto di volta in volta stipulato da un terzo che entra in contatto con un imprenditore illecito non deve essere viziato da nullità per illecità comune ad entrambe le parti. Le norme che tutelano i terzi in buona fede in contatto con imprenditore illecito si applicano.

LA PROFESSIONE INTELLETTUALE è diversa dall'imprenditore, **non ha la legge fallimentare, non ha obblighi di registrazione...** perché hanno due discipline diverse il professionista e l'imprenditore?

DIFFERENZE: Art 1229 il professionista deve fare l'iscrizione ad **ALBI** → le professioni intellettuali sono organizzate tramite una struttura che ammette o respinge coloro che chiedono di partecipare, **sono strutture a numero chiuso** (l'impresa invece è a numero aperto). L'albo richiede una laurea, e inoltre bisogna superare un esame di stato che presuppone la conoscenza di alcune materie. L'esame è necessario per verificare che il soggetto sia in grado di svolgere quell'attività professionale, non basta la laurea. E' una limitazione a tutela della clientela. L'imprenditore poi ha il rischio d'impresa. Un

imprenditore ha un'obbligazione di risultato, per la professione intellettuale il sistema di rischio è diverso perché lui ha **l'obbligazione di mezzi** (svolgere il proprio lavoro con la diligenza del buon lavoratore nell'interesse del proprio cliente) e **ha un rischio maggiore** perché se non hai una remunerazione adatta al lavoro le persone non vogliono esercitare quell'attività.

L'esercizio di una professione protetta attribuisce agli iscritti all'albo un vantaggio sotto il profilo della remunerazione, pagamento e responsabilità.

Finora abbiamo parlato però delle sole attività professionali tutelate.

=> Ci sono altre attività considerabili come professionali che però non vengono tutelate.

- Consulente industriale (attività frequentemente svolta da commercialisti), chi fa piani di sviluppo, chi fa attività di riorganizzazione industriale.

Queste attività sono professionali o attività d'impresa?

Abbiamo l'Applicazione di duplicità di discipline (**l'attività professionale costituisce un elemento dell'attività d'impresa**)

=> abbiamo la somma di un'attività professionale con un'attività d'impresa.

Art. 2233 (Compenso)

=> fare attenzione alla rubrica di questo articolo

Ricompensa per il lavoro parametrato all'importanza ma anche al decoro della professione.

"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene."

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

(Importanza sociale che quell'attività professionale deve aver riconosciuta)

Art. 2225 (Corrispettivo)

=> Remunerazione a fronte del valore di mercato del lavoro autonomo.

"Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo."

Che differenza c'è tra lavoratore autonomo e professionista intellettuale?

Se il professionista svolge la sua attività all'interno di una **struttura tutelata** (albo) allora la differenza è chiara, è il metodo di entrata nel mercato a distinguere il lavoratore autonomo dal professionista intellettuale.

Se il professionista intellettuale è invece **un'attività non protetta** (un'attività di marketing, di studio, di consulenza) la differenza non è più così chiara.

Es. Idraulico (contratto d'opera) è soggetto alle norme del lavoro autonomo.

- Se quest'idraulico lavora in una società di 10 persone è sempre un lavoratore autonomo oppure il suo lavoro è un'attività di impresa? Non è più un lavoratore autonomo. → Diventa attività d'impresa perché ha un'organizzazione (Azienda) alle sue spalle.

ES: Piano di ristrutturazione:

- Se lo fa una società diventa attività d'impresa.
- Se lo fa il commercialista diventa un'attività professionale.

Quindi a seconda della struttura professionale cambia la natura della prestazione svolta? Attualmente è così.

Cos'è che conta realmente alla fine?

Fallisci o no?

Questo non dipende dal tipo di attività bensì dai parametri previsti dalla legge fallimentare.

Il suo credito è assistito da privilegio?

L'Art. 2751-bis-2 prevede privilegio sul credito per le professioni iscritte ad albi. Ossia solo chi svolge attività professionali protette ha privilegi.

Le attività intellettuali non svolte sotto “l’ombrello” della professione protetta sono attività che sono più assimilabili all’attività d’impresa, e come tali hanno disciplina d’impresa, e ad esempio il credito vantato non è assistito da privilegio.

La conclusione è: l’esercizio di una **professione protetta** attribuisce agli iscritti agli albi una situazione privilegiata derivante dall’attività svolta e dall’iscrizione all’albo che li avvantaggia sotto il profilo:

- Della remunerazione (che prende il nome di compenso)
- Della priorità di pagamento (art. 2751 bis)
- Della responsabilità

Le imprese hanno invece un regime diverso.

Adesso dice che un **professionista intellettuale** (tipo il suo studio di 700 commercialisti e avvocati) **non fallisce**.

Quindi l’imprenditore sopra la soglia fallisce.

Il professionista intellettuale non fallisce indipendentemente dalla soglia.

- Attualmente è così.
- In altri paesi già adesso non è più così. Esiste semplicemente la soglia indipendentemente da qualunque attività si faccia, vale anche per le imprese agricole.

3. Imprenditore commerciale: l’Art.2195 è intitolato (rubricato) come “**imprenditori soggetti a registrazione**”.

In questo articolo sono comprese tutte le attività industriali, commerciali, di servizi, diverse dalle attività agricole, onde per cui possiamo dire che sotto il profilo merceologico **l’imprenditore è o agricolo o commerciale**.
L’elenco di questo articolo dovrebbe comprendere tutte le attività diverse da quelle agricole.

(Imprenditori soggetti a registrazione).

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un’attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un’attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Perché questi imprenditori sono soggetti a registrazione?

C’è l’obbligo di iscrizione di queste imprese nel registro delle imprese; il registro delle imprese è tenuto dalla **Camera di Commercio**, nel quale debbono essere indicati gli atti più importanti della vita dell’impresa.

In conclusione, chi svolge un’attività diversa da quella agricola ha degli obblighi di iscrizione al registro delle imprese.

22/09/2020

Liceità e illiceità dell’attività di impresa:

L’Art.2082 NON indica tra i requisiti dell’attività d’impresa la Liceità dell’attività svolta.

Possono essere considerati imprenditori con tutte le conseguenze che ciò comporta coloro che svolgono un’attività illecita?

(Narcotrafficante, prestiti di denaro ad usura, impresa mafiosa, commercio ambulante abusivo)

- Sono attività illecite perché in contrasto rispetto ad una serie di norme.

Ma chi svolge attività illecita è imprenditore o no? La risposta giuridica è più complessa della banale risposta morale. L’attività illecita può dar luogo al compimento di atti leciti, ossia atti validi.

- Ad es. Un imprenditore illecito che acquista qualcosa da un imprenditore lecito, chi dà in locazione un appartamento a chi poi lo utilizza per un'attività illecita, chi stipula contratti con chi fa uso di capitali illeciti (mafiosi ad esempio).

=> **Non ogni atto svolto da un'attività illecita è per definizione illecito.**

(La causa del contratto è la funzione economico-sociale dell'attività economica svolta. => la causa è sicuramente illecita, è pacifico.)

L'illiceità dei motivi rende nullo il contratto solo se sono comuni alle parti. Solo se io venditore so che la finalità per cui tu compri la eventuale bilancia, è una finalità illecita.

→ Occorre tutelare la buona fede dei terzi che sono entrati in contatto con l'imprenditore illecito.

Nell'illiceità si è distinto; **illegalità dell'attività** (svolgimento attività bancaria senza autorizzazione), **l'attività lecita ma svolta in modalità illecita**, fa acquistare la carica di imprenditore e espone al fallimento.

Poi abbiamo **l'attività immorale** (illecito l'oggetto dell'attività svolta, prestare denaro a usura, contrabbando, narcotraffico...)

C'è chi sostiene che l'impresa immorale non sia un'impresa.

- Non considerarla come impresa danneggia però i soggetti terzi che hanno concluso contratti in buona fede con questa. (soggetti terzi che pretendono il fallimento di questa impresa, il pagamento dei debiti, ecc.)

Conclusione: **nell'impresa illecita le norme a tutela dell'imprenditore non si applicano, mentre le norme a tutela dei terzi si applicano.** (In particolare la disciplina fallimentare che tutela i creditori).

Allora, in conclusione, tutte le volte in cui noi abbiamo un'impresa illecita immorale, non dobbiamo dire che non si applica nulla, bisogna fare un'applicazione selettiva delle norme che riguardano l'impresa, in modo da **tutelare comunque i terzi**. Questo vuol dire che di fronte all'impresa illecita, le norme a tutela dell'imprenditore non si applicano, però si applicano le norme a tutela dei terzi, e quindi il fallimento. Questa è la conclusione più accreditata sull'impresa illecita.

Art. 2082 parla di **esercizio di attività di impresa**, però non dice se deve essere l'imprenditore in proprio nome o se possono essere terzi in nome e per conto dell'imprenditore → **allora si evoca il concetto di PROCURA CON O SENZA RAPPRESENTANZA.**

È un fenomeno che talvolta capita, quello che vicino all'imprenditore diretto ci sia un imprenditore indiretto (**l'imprenditore occulto**) che sta dietro, prende le decisioni, si appropria degli utili ma non appare. Normalmente in questi casi l'imprenditore diretto è un nulla tenente, mentre quello che non appare dispone di risorse, che non si presenta, il cui nome non viene speso dall'imprenditore diretto, ma che è il vero imprenditore.

È cioè colui che somministra i mezzi di produzione, che prende le decisioni, che si appropria degli utili.

L'imprenditore diretto è in realtà un mero **prestanome**, è uno che si presta a metterci la faccia, rispetto a uno che non ce la vuole mettere. Normalmente il prestanome è qualcuno che non ha niente da perdere. Il suo vero scopo è proteggere l'imprenditore occulto da eventuali danni al patrimonio.

Questo crea notevoli problemi quando il prestanome diventa inadempiente rispetto ad un contratto stipulato IN NOME PROPRIO e per conto dell'imprenditore occulto.

=> I terzi, entrati in contatto esclusivamente con il prestanome, possono esigere il pagamento dalla loro reale controparte contrattuale? (cioè dall'imprenditore occulto)

- No, (non sempre il diritto equivale a morale)

I creditori del prestanome sono e sanno di essere creditori del prestanome. L'imprenditore occulto avrà (ipoteticamente) un'attività e avrà dei suoi propri creditori.

Se noi dicessimo che dei debiti del prestanome risponderrebbe l'imprenditore occulto, faremmo due forzature. La prima è rispetto ai creditori del prestanome, che pensavano di trattare solo con il prestanome, la seconda sui creditori dell'imprenditore occulto, che naturalmente vedranno concorrere nuovi creditori sul patrimonio dell'imprenditore occulto.

Noi siamo tenuti a tutelare i creditori del prestanome, e loro possono prendersela solo con l'imprenditore occulto, il quale non ha mai speso il nome del prestanome. I creditori dell'imprenditore occulto, ovvero del prestanome, non sanno che quello li opera attraverso un prestanome.

Per il principio dell'ordinato svolgimento dell'attività economica, la giurisprudenza ha detto che ognuno si paga i suoi debiti (ove non ci sia stata spendita del nome, dei debiti del prestanome risponde solo il prestanome, ai debiti dell'imprenditore occulto risponde l'occulto, non abbiamo l'osmosi dei debiti, non abbiamo il travaso del prestanome all'imprenditore occulto). L'impeto morale crea complicazioni giuridiche.

Quindi: tra prestanome e imprenditore occulto non c'è alcun rapporto societario, e soprattutto i terzi che hanno concluso contratti con il prestanome possono soddisfarli solo sul patrimonio del prestanome (che è generalmente è nullatenente) questo proprio perchè il prestanome agisce in nome proprio e non facendo la spendita del nome

Art. 147 della **legge fallimentare.**

L'art. 147 è rimasto uguale nella sua struttura ma è stato aggiunto un comma in cui si dice che in caso di fallimento dell'imprenditore individuale (caso del prestanome) è possibile il fallimento della **società occulta** a cui l'attività d'impresa si riferisce, cioè l'accordo occulto tra prestanome e imprenditore occulto. Il problema sta nel trovare le prove del rapporto tra imprenditore occulto e prestanome.

prevede che oltre a fallire l'imprenditore individuale falliscano anche poi gli eventuali soci occulti (che si scoprono successivamente), quindi prevedeva un'estensione del fallimento anche agli altri soggetti. Questo perché tra loro intercorreva una relazione societaria. (Una società occulta, ma di fatto una società)

La magistratura non intende applicarla anche all'imprenditore occulto perché:

- Fra prestanome e imprenditore occulto non c'è alcuna società, l'impresa è tutta dell'imprenditore occulto. La legge 147 non può dunque essere analogicamente applicata al prestanome e all'imprenditore perché disciplina una situazione differente

L'imprenditore occulto non fallisce, fallisce il prestanome.

Quindi: prestanome e imprenditore occulto ≠ soci di una società occulta

L'imprenditore occulto non fallisce se fallisce il prestanome perchè non c'è alcun rapporto societario, mentre il socio occulto fallisce quando l'altro socio fallisce, perchè in questo caso c'è un rapporto societario

Momento di inizio e fine dell'attività d'impresa

Capire a partire da quando e fino a quando posso considerare un soggetto imprenditore. Capire da quando e fino a quando applicare al soggetto una serie di regole.

→ Inizio: È sufficiente la predisposizione dell'attività di impresa per essere imprenditore? Un'impostazione tende a distinguere a seconda che si tratti di imprenditore individuale o di società, per l'imprenditore individuale bisogna adottare un certo criterio mentre per le società questo non è necessario.

Le società sono imprenditori fin dalla loro nascita. Visione che si basa tra una somiglianza che esiste tra la definizione di contratto di società e la definizione di imprenditore.

Per quanto riguarda l'imprenditore individuale, si utilizza il **Criterio della effettività**: quando effettivamente svolge attività d'impresa. Impostazione criticata perchè il ragionamento più diffuso è quello di considerare entrambi sotto il criterio dell'effettività.

Molto spesso un'attività d'impresa necessita di **atti preparatori (di organizzazione; acquisto materie, personale, macchinari)** e questi atti sono già da considerare attività d'impresa oppure no? Sì, in teoria. Dal punto di vista pratico è più difficile, basta che acquisti un capannone? No, è solo un intento, nel momento che realizzi operazioni tra loro connesse che dimostrano l'intento di esercitare un'attività d'impresa allora sì (valutando il caso concreto). Un soggetto è imprenditore (non è il criterio) quando effettua l'iscrizione nel registro delle imprese che potrebbe anche non coincidere con il momento dell'effettiva qualifica di imprenditore (caso delle imprese inattive). Lo svolgimento continuato e continuativo di atti che tendono a promuovere l'esercizio dell'impresa, anche se in concreto l'attività che si era prefissata non è ancora cominciata, vuol dire che l'impresa ha iniziato a esistere.

Quindi → Atti di organizzazione dell'impresa => atti propedeutici allo svolgimento dell'attività d'impresa

Atti di gestione dell'impresa => atti esecutivi

- Secondo alcuni, con la mancanza degli atti di gestione allora mancherebbe anche la figura d'imprenditore PERÒ, chi compie atti di organizzazione dell'impresa ma non arriva a compiere atti di gestione potrebbe configurare danni ai creditori che hanno concluso contratti con l'imprenditore mentre questo attuava gli atti di organizzazione dell'impresa.
 - Di fatto non considerarlo ancora imprenditore significa non farlo fallire e significa non tutelare i creditori.
- Conclusione: Quello che conta è lo svolgimento coordinato e continuativo di atti che tendono a promuovere l'esercizio dell'attività d'impresa.
- In questo modo anche l'atto organizzativo diventa atto d'impresa. E anche l'insolvenza manifestatasi prima di aver iniziato l'attività di gestione può condurre al fallimento.

→ **Fine:** si ha con la disgregazione degli elementi che compongono l'attività svolta dall'imprenditore. È la disgregazione dell'azienda, la quale disciplinata dall'art. 2555 del codice civile. E' quando non puoi più essere dichiarato fallito.

La cessazione dell'attività d'impresa non va confusa con la liquidazione integrale

- Liquidazione integrale=> vendita dell'attivo, incasso di tutti i crediti e pagamento dei debiti.

L'attività d'impresa termina con la liquidazione integrale o finisce prima?

L'attività d'impresa finisce nel momento in cui l'impresa si disgrega (Ossia l'imprenditore liquida l'azienda e non può più esercitare l'attività d'impresa), a prescindere dalla liquidazione totale dell'attivo e del passivo. (crediti e debiti).

- **Perché è rilevante?** Perché se noi facciamo coincidere la fine dell'impresa con la disgregazione dell'azienda (complesso org. di beni) di fatto anticipiamo la fine dell'impresa rispetto alla sua liquidazione.

Questo principio va integrato con **l'art.10 della legge fallimentare.**

- Se un imprenditore cessa l'attività, non può più essere dichiarato fallito, decorso 1 anno dalla cancellazione dal RI. L'art. 10 della legge fallimentare dice che: "non può più essere dichiarato fallito l'imprenditore decorso 1 anno dalla cancellazione dal RI"

- **Questa regola si applica soltanto alle imprese obbligate a iscriversi al registro delle imprese.** (Ossia imprese che hanno l'obbligo di iscrizione al RI ai fini di pubblicità dichiarativa.)

=> **Per le imprese non obbligatoriamente iscritte al RI vale invece il principio di DISGREGAZIONE D'AZIENDA.**

- Ciò non termina l'impresa decorso 1 anno dalla cessazione dell'attività (disgregazione dell'azienda), semplicemente l'impresa si ritiene terminata una volta disgregata l'azienda, indipendentemente dalla liquidazione totale dell'attivo e del passivo.

Quindi...

Tu non sei più imprenditore quando il complesso dei beni è stato disgregato, quando non puoi più produrre. In quel momento non si è più imprenditore, anche se non si è completata la liquidazione.

Se ho una causa, un debito o credito contenzioso, quell'attività, cioè l'incasso di tutti i crediti e i debiti sarebbe il completamento della liquidazione, ma l'impresa non c'è già più.

L'impresa cessa l'attività anche se non è conclusa l'attività di liquidazione. La persona fisica segue anche nella cessazione dell'attività il **principio di effettività:** nel momento in cui l'individuo si cancella dal registro delle imprese egli non è più imprenditore. Ma in pratica il momento di fine può essere anche prima, ovvero quando viene disgregato il complesso aziendale (licenziamenti, vendita di impianti...). Per la persona giuridica, essa cessa di esistere quando è cancellata dal registro delle imprese.

Il momento della cessazione è molto importante poiché a partire da quel momento inizia a decorrere un anno in cui l'impresa può essere ancora soggetta a fallimento. Inizialmente la società non era più impresa quando aveva terminato tutti i rapporti giuridici (cioè non aveva più debiti o crediti). Questo, insieme all'astensione del fallimento fino ad un anno dopo la cessazione dell'attività, comportavano che, dato che l'impresa insolvente (che ha dei debiti e non riesce a saldarli) fallisce, essa era allora assoggettabile al fallimento all'infinito, fino a quando non saldava i debiti poiché finché non erano conclusi, l'attività non si reputava cessata. Con la legge del 2007 il problema si è risolto: "gli imprenditori individuali e